

numero			Bellinzona
1410	Im	18	18 marzo 2008

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Istituto federale
della protezione intellettuale
Divisione Diritto & affari internazionali
All'att. sig. Félix Addor
Direttore supplente
Stauffacherstrasse 65
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la revisione della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e della Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici

Signor Direttore supplente,

abbiamo ricevuto la lettera del Dipartimento federale di giustizia e polizia in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

In linea generale, lo scrivente Consiglio condivide l'obiettivo, che consiste nel migliorare la situazione esistente, delle proposte legislative qui in discussione.

In particolare, le modifiche suggerite per la Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (in seguito LPM) introducono una migliore definizione del concetto di *Swiss made* e delle indicazioni di provenienza, e prevedono, per la protezione di diritto civile e di diritto penale, nozioni e strumenti già noti e utilizzati in altri ambiti della proprietà intellettuale. È inoltre prevista l'introduzione di un registro ufficiale delle indicazioni di provenienza geografica, il che permetterà una migliore informazione e protezione, sia dei produttori che dei consumatori.

Anche l'avamprogetto di modifica della Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici (in seguito LPSP) enuncia in modo chiaro i segni pubblici della Svizzera protetti e il loro uso, e regola la protezione dei segni pubblici dell'estero, allo scopo di evitare abusi e confusioni pregiudizievoli all'immagine della Svizzera e alla lealtà commerciale. La protezione giuridica, sia civile sia penale, avviene anche in questo caso mediante strumenti e procedure collaudate e note.

In questa materia, tuttavia, per quel che concerne le derrate alimentari e i prodotti agricoli, vi è la necessità di coordinare la Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza con la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso e con la Legge federale sull'agricoltura, e di evitare in quest'ambito contraddizioni, incertezze giuridiche e sovrapposizioni.

Ora, in riferimento a questo tema, allo scrivente Consiglio è nota la presa di posizione trasmessa il 21 gennaio 2008 all'Istituto della proprietà intellettuale (in seguito IPI) dall'Associazione dei chimici cantonali svizzeri, la quale critica, per quel che attiene alle derrate alimentari, il nuovo art.

48 LPM, che verte sull'indicazione di provenienza dei prodotti, secondo il quale, come stabilisce il cpv. 2, la provenienza corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione del prodotto. Un simile principio è però in contrasto con la legislazione concernente le derrate alimentari, e introduce anche una dipendenza, priva di senso, dai prezzi delle materie prime, cosicché, ad esempio, un prodotto trasformato, in base alla situazione del mercato, potrebbe essere considerato una volta di origine svizzera, se i prezzi delle materie prime importate dall'estero sono bassi, e un'altra volta di origine estera, se i prezzi delle materie prime sono invece elevati.

Pure inaccettabile è il cpv. 3 lett. a) del nuovo art. 48 LPM, che fa coincidere il luogo di provenienza dei prodotti naturali al luogo in cui il prodotto è cresciuto integralmente. Infatti, la maggior parte dei prodotti orticoli viene importata dall'estero sotto forma di piantine e poi trapiantata da noi. Ora, la regolamentazione proposta avrebbe come conseguenza, il che sarebbe illogico ed economicamente svantaggioso, che più del 90 per cento dei prodotti orticoli coltivati in Ticino e venduti come ticinesi non potrebbero più essere designati come tali.

Di conseguenza, nell'ottica di una maggiore chiarezza e sicurezza giuridica e allo scopo di garantire una migliore informazione dei consumatori e di disporre di una regolamentazione praticabile, aderiamo alla richiesta formulata dall'Associazione dei chimici cantonali svizzeri, e postuliamo quindi di escludere dall'art. 48 LPM le merci che sono sottoposte alla legislazione sulle derrate alimentari, la quale continua così ad essere applicabile, quale legge speciale che ha finora dato buona prova di sé, per l'indicazione di provenienza dei prodotti ad essa soggetti.

Nel dettaglio, intendiamo ancora mettere in rilievo gli aspetti seguenti in merito alle due modifiche di legge poste in consultazione.

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

Un primo argomento importante concerne il nuovo art. 50a LPM.

Questa norma propone di istituire un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, con l'eccezione dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, dei vini nonché dei prodotti di selvicoltura e dei prodotti di selvicoltura trasformati. L'esclusione da questo registro dei prodotti agricoli si fonda sulla circostanza secondo cui questi prodotti possono essere protetti in virtù della Legge federale sull'agricoltura, la quale stabilisce, nell'art. 16, che il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. Il concetto è errato, in quanto la Legge federale sull'agricoltura permette di proteggere solo determinati prodotti che rispondono a severi criteri e condizioni (tradizione, tipicità, rappresentatività, ecc.). Ne risulta che una minima parte dei prodotti agricoli o agricoli trasformati possono essere riconosciuti nell'ambito di questi disposti legislativi.

Visto che non è possibile estendere il registro delle indicazioni geografiche previsto dalla LPM anche ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati, perché ciò entrerebbe in conflitto con le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette, deve assolutamente continuare a sussistere l'attuale facoltà, per le differenti regioni del nostro Paese, di poter identificare i propri prodotti agricoli tramite l'uso di marchi di garanzia, a condizione chiaramente che non entrino in conflitto con le denominazioni d'origine protetta (in seguito DOP) e le indicazioni geografiche protette (in seguito IGP) agricole ufficialmente riconosciute o con norme specifiche, quali quelle sulle derrate alimentari.

In merito alle altre disposizioni, precisiamo quanto segue.

Art. 23 cpv. 3

Per evitare doppie procedure che generano costi inutili e non indifferenti, si chiede formalmente che il regolamento del marchio possa rimandare direttamente all'elenco degli obblighi del prodotto DOP o IGP già ufficialmente riconosciuto dalla Confederazione o alle disposizioni cantonali per

quanto concerne i vini, senza dover iscrivere l'intero regolamento presso l'Istituto delle proprietà intellettuale. In effetti, se per ogni modifica di regolamento bisogna pagare le tasse, derivanti dalla modifica dell'elenco degli obblighi o delle leggi e regolamenti cantonali, ai differenti istituti federali coinvolti, il costo di iscrizione per certi prodotti diventa proibitivo, e le fasi in cui si troveranno le differenti procedure rischiano di generare situazioni in cui le disposizioni non combaciano più, creando problemi di natura giuridica e pratica.

Art. 23 cpv. 3 bis

Questo capoverso prevede pure che non è possibile prelevare alcuna remunerazione per l'uso del marchio. Le interprofessioni che hanno fatto registrare le DOP o le IGP percepiscono, per il loro corretto funzionamento, delle tasse, senza le quali la gestione delle DOP o delle IGP non sarebbe possibile (basti pensare ai soli costi di registrazione e ai rinnovi degli accreditamenti necessari). Va dunque chiarito che le tasse per la gestione di queste DOP e IGP nulla hanno a che fare con le remunerazioni di cui all'art. 21, e che quindi deve essere possibile continuare a percepirlle. Questo è indispensabile per evitare che sulla base dell'art. 23 cpv. 3 bis, qualcuno si opponga al pagamento delle tasse necessarie a gestire le DOP e le IGP.

Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici

Art. 5 e 8

Nel Cantone Ticino, è attualmente in corso un ampio processo di aggregazione dei Comuni. A questo proposito, reputiamo che sia opportuno tutelare anche gli stemmi dei vecchi Comuni che sono confluiti, nel quadro del citato processo di aggregazione, in un nuovo Comune. Di conseguenza, allo scopo di evitare un uso improprio di tali emblemi qualora gli stessi non fossero più tutelati, conviene interpretare gli art. 5 e 8 nel senso che la protezione sancita dalla legge qui in discussione si estende anche agli stemmi dei vecchi Comuni.

art. 8 cpv. 4

Si propone, mediante l'aggiunta di una nuova lett. e) al cpv. 4, di ammettere l'uso degli stemmi di cui al cpv. 1 anche ad altre persone che non sono collettività pubbliche, previa autorizzazione scritta dei detentori dei rispettivi emblemi. Le autorizzazioni dovrebbero definire esattamente come, per quanto tempo e in quale ambito i simboli possono essere usati. L'esperienza insegna che appena si introducono regole troppo rigide, nasce immediatamente la necessità di gestire le eccezioni non previste in origine.

art. 9 cpv. 2 e 11 cpv. 2

Un rimando alle normative della Legge federale sulla protezione dei marchi per definire le regole d'utilizzazione di questi segni può a nostro avviso entrare in conflitto con altre normative, quali la Legge federale sulle derrate alimentari o la Legge federale sull'agricoltura. Un coordinamento è necessario e delle riserve sul diritto applicabile e le procedure di contestazione vanno indicate.

Voglia gradire, signor Direttore supplente, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:


P. Pesenti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.